

Delibera n.39 del 13.2.2003

OGGETTO: TAR Puglia – Bari – Natilla ed altre c/ Comune di Molfetta (ric. n.1631/1990 – II Sez.)
– Ipotesi transattiva.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione n.1287 del 21 giugno 1990, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Nicolò Palumbo per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio amministrativo instaurato, con ricorso n.1631/90 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia – Bari - da Natilla Rosaria, Amendolagine Carolina, Mastropasqua Francesca, Rotondella Maria, Lazzizzera Pasqua, Picca Vincenza, De Bari Giuseppa, Paparella Porzia, Binetti-Capurso Lucrezia, Minervini Luciana, Secco Anna Regina, Sgherza Angela Maria, De Bari Vincenza, Lenoci Lucia e Nardone Nicoletta, tutte dipendenti comunali con la qualifica di “Assistenti all'Infanzia”;
- La detta azione, instaurata – a cura dell'Avv. Emilio Vito Poli - c/ il Comune di Molfetta, era intesa ad ottenere l'annullamento, limitatamente agli interessi delle ricorrenti, della delibera del Consiglio Comunale n.38 del 15.03.1990 ad oggetto: “Ricollocazione nella 6[^] qualifica funzionale ex D.P.R. 347/88 del profilo professionale di assistente all'infanzia”, nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inquadramento nella 6[^] qualifica funzionale a decorrere dal 01/01/1983 ovvero dalla data successiva di effettiva assunzione, ed infine la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive nel contempo maturate, maggiorate degli interessi e danno da svalutazione monetaria;
- L'impugnata delibera di C.C. n.38/90 (con la quale l'inquadramento nella 6[^] q.f. fu fatto iniziare dal mese successivo alla data di esecutività e non dal 01.01.1983) non fu approvata dalla Commissione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno che contestò l'inquadramento delle Assistenti dalla 4[^] alla 6[^] q.f.;
- Avverso detta decisione del C.C.F.L. le istanti proposero ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari - che, con sentenza n.278/93, accolse la domanda annullando, conseguentemente, la decisione del C.C.F.L.;
- Il Consiglio di Stato adito dal C.C.F.L. avverso la sentenza n.278/93, con decisione n.339/200, dichiarò inammissibile l'appello, consentendo così il giudicato sulla sentenza impugnata;
- Con determinazione dirigenziale n. 4 in data 21.01.2002 del Settore Economico-finanziario sono state riconosciute alle ricorrenti le maggiorazioni stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento nella 6[^] q.f. a decorrere dal 1° maggio 1990, data indicata dalla delibera consiliare n.38/90;
- Con Missiva del 19.09.2002 prot. n.39613 il legale di controparte, Avv. Poli, rivendica il pagamento in favore delle sue assistite delle differenze retributive - come richieste al giudice di

prime cure (TAR Puglia) nel ricorso proposto in data 28.05.90, ancora pendente nel merito – dal 01.01.1983, o dalla data di assunzione in servizio, proponendo, contestualmente una soluzione bonaria dell'annosa vertenza, consistente nel pagamento delle differenze stipendiali dal 01.01.1983, con rinuncia agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria, reciproca rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della L.P. e compensazione delle spese giudiziali;

- Rilevato che l'Avv. Palumbo, con missiva prot. n.3994 del 27.1.2003, ha espresso parere favorevole a tale proposta in considerazione del probabile riconoscimento della II Sez. del TAR Puglia, all'udienza pubblica del prossimo 13 marzo 2003, dell'inquadramento nella VI q.f. a decorrere dal I gennaio 1983 (o da quella, se successiva, della data di assunzione in servizio), con conseguente condanna del Comune al pagamento non solo delle differenze retributive (già quantificate dall'Ufficio Contabilità del Personale in complessive £.155.280.000 (€ 80.195,43) più gli oneri previdenziali a carico dell'Ente) ma anche degli interessi nella misura legale e del maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito, decorrente dal giorno della maturazione del diritto, fino all'effettivo pagamento; e, forse delle spese e competenze legali in favore dell'Avv. Poli;
- Ritenuto, per quanto precede, recependo il parere dell'Avv. Palumbo, di transigere la controversia in atti instaurata dalle suddette Assistenti All'Infanzia Sigg.re Natilla Rosaria ed aa. c/ il Comune di Molfetta, alle condizioni dalle stesse indicate, subordinando l'esborso de qua alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.154 del T.U. EE.LL. – D.Lvo n.267/2000, ponendo termine per il pagamento la data del 31 ottobre 2003;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) Per quanto in narrativa, di transigere la controversia in atti instaurata dalle suddette Assistenti All'Infanzia Sigg.re Natilla Rosaria ed aa. C/ il Comune di Molfetta, alle suesposte condizioni dalle stesse indicate consistenti nel pagamento delle differenze stipendiali dal 01.01.1983, con rinuncia agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria, reciproca rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della L.P. e compensazione delle spese giudiziali.

- 2) di subordinare l'esborso de qua all'espletamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.154 del T.U. EE.LL. – D. Lvo n.267/2000 del Bilancio 2003, ponendo termine per il pagamento la data del 31 ottobre 2003.
- 3) di compulsare l'Avv. Nicolò Palombo di procedere per la formalizzazione con la controparte della suddetta soluzione concordando le modalità ed i tempi del pagamento dell'importo da pagare.
- 4) di demandare al Sindaco e al Dirigente del Settore AA.GG. la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.